

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**Orientamenti della Commissione sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2)**

(2023/C 324/02)

1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (direttiva NIS 2) ⁽¹⁾, la Commissione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), deve fornire senza indebito ritardo orientamenti e modelli relativi agli obblighi di cui a tale disposizione. L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2555 fa riferimento all'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, che impone agli Stati membri di definire, entro il 17 aprile 2025, un elenco dei soggetti essenziali e importanti nonché dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio. Gli Stati membri devono riesaminare l'elenco periodicamente, almeno ogni due anni e, se opportuno, aggiornarlo.

2. Ai fini della compilazione dell'elenco dei soggetti essenziali e importanti, gli Stati membri devono imporre ai soggetti di trasmettere alle autorità competenti almeno le informazioni seguenti: il nome, l'indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail, le serie di IP e i numeri di telefono del soggetto e se del caso, il settore e il sottosettore pertinente di cui agli allegati nonché, ove applicabile, un elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. L'allegato I dei presenti orientamenti definisce un modello per la raccolta di tali informazioni ai fini della compilazione dell'elenco.

3. Per facilitare la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti essenziali e importanti, nonché dei soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2555 stabilisce che gli Stati membri possono istituire meccanismi nazionali che consentano ai soggetti di registrarsi ⁽²⁾.

4. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2022/2555, entro il 17 aprile 2025 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri devono notificare alla Commissione e al gruppo di cooperazione almeno il numero dei soggetti essenziali e importanti elencati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva per ciascun settore e sottosettore di cui agli allegati I e II della direttiva. Gli Stati membri devono inoltre notificare alla Commissione informazioni pertinenti sul numero di soggetti essenziali e importanti individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e), della direttiva (UE) 2022/2555, sul settore e il sottosettore cui appartengono, sul tipo di servizio che forniscono e sulla disposizione a norma della quale sono stati individuati. Il considerando 19 del preambolo della direttiva (UE) 2022/2555 spiega che gli Stati membri sono incoraggiati a scambiare con la Commissione informazioni sui soggetti essenziali e importanti e, in caso di incidente di cibersicurezza su vasta scala, informazioni pertinenti quali il nome del soggetto interessato.

5. Oltre all'elenco compilato dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, gli Stati membri, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, di tale direttiva, devono inoltre esigere che determinati soggetti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva trasmettano, entro il 17 gennaio 2025, le informazioni seguenti alle autorità competenti: il proprio nome; il settore, il sottosettore e il tipo di soggetto di cui all'allegato I o II della direttiva, se del caso; l'indirizzo dello stabilimento principale e degli altri stabilimenti legali del soggetto nell'Unione o, se non è stabilito nell'Unione, del suo rappresentante a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva; i dati di contatto aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono del soggetto, e, se opportuno, del suo rappresentante a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva; gli Stati membri in cui il soggetto fornisce i suoi servizi; e le serie di IP del soggetto. A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, gli Stati membri devono provvedere affinché i soggetti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva notificano all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data della modifica.

⁽¹⁾ G.U. L 333 del 27.12.2022, pag. 80.

⁽²⁾ Cfr. anche il considerando 18 del preambolo della direttiva (UE) 2022/2555.

6. A norma dell'articolo 27, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2022/2555, se opportuno, le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva devono essere trasmesse attraverso il meccanismo nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva. Di conseguenza, per conseguire una maggiore efficienza amministrativa, il modello allegato ai presenti orientamenti contiene anche le richieste di informazioni necessarie ai fini sia dell'articolo 3, paragrafo 3, che dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555. Il modello è stato creato con l'assistenza dell'ENISA.

APPENDICE

modello per le informazioni richieste ai fini della compilazione dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555

1. Settore di attività a norma della direttiva (UE) 2022/2555

Allegato I – Settori ad alta criticità

- Energia
 - Energia elettrica
 - Impresa elettrica
 - Gestore del sistema di distribuzione
 - Gestore del sistema di trasmissione
 - Produttori
 - Gestori del mercato elettrico designato
 - Partecipanti al mercato che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia
 - Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità
 - Gestori di teleriscaldamento e teleraffrescamento
- Petrolio
 - Gestori di oleodotti
 - Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
 - Organismi centrali di stoccaggio
- Gas
 - Imprese fornitrici
 - Gestori del sistema di distribuzione
 - Gestori del sistema di trasmissione
 - Gestori dell'impianto di stoccaggio
 - Gestori del sistema GNL
 - Imprese di gas naturale
 - Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
 - Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
- Trasporti
 - Trasporto aereo
 - Vettori aerei
 - Gestori aeroportuali
 - Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo
 - Trasporto ferroviario
 - Gestori dell'infrastruttura
 - Imprese ferroviarie, compresi gli operatori degli impianti di servizio

- Trasporto per vie d'acqua
 - Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci, escluse le navi gestite da tale compagnia
 - Organi di gestione, compresi i relativi impianti portuali, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti
 - Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS)
- Trasporto su strada
 - Autorità stradali responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale
 - Gestori di sistemi di trasporto intelligenti
- Settore sanitario
 - Prestatori di assistenza sanitaria
 - Laboratori di riferimento dell'UE
 - Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali
 - Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2
 - Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica)
- Acqua potabile - Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni
- Acque reflue - Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale
- Infrastrutture digitali
 - Fornitori di punti di interscambio internet
 - **Fornitori di servizi DNS**
 - **Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)**
 - **Fornitori di servizi di cloud computing**
 - **Fornitori di servizi di data center**
 - **Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)**
 - Fornitori di servizi fiduciari
 - Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica
 - Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
- Gestione dei servizi TIC (business-to-business)
 - **Fornitori di servizi gestiti**
 - **Fornitori di servizi di sicurezza gestiti**

- Pubblica amministrazione
 - Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali
 - Enti della pubblica amministrazione a livello regionale
- Spazio - Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica.

Allegato II – Altri settori critici

- Servizi postali e di corriere
- Gestione dei rifiuti - Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti, escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica
- Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche – Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e imprese che si occupano della produzione di articoli da sostanze o miscele
- Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti – Imprese alimentari che si occupano della distribuzione all'ingrosso e della produzione industriale e trasformazione
- Fabbricazione
 - Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro
 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica
 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche
 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- Fornitori di servizi digitali
 - **Fornitori di mercati online**
 - **Fornitori di motori di ricerca online**
 - **Fornitori di piattaforme di servizi di social network**
- Organizzazioni di ricerca

Soggetti non inclusi negli allegati

- **Soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio**
- Altri soggetti identificati come soggetti critici a norma della direttiva (UE) 2022/2557
- Soggetti identificati come operatori di servizi essenziali conformemente al diritto nazionale

2. Nome del soggetto

3. Se figura tra quelli di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 (**fornitore di servizi DNS, registro dei nomi di dominio di primo livello, soggetto che fornisce servizi di registrazione dei nomi di dominio, fornitore di servizi di cloud computing, fornitore di servizi di data center, fornitore di reti di distribuzione dei contenuti, fornitore di servizi gestiti, fornitore di servizi di sicurezza gestiti, nonché fornitore di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network**), il soggetto ha il proprio stabilimento principale nell'UE in questo Stato membro o, se non ha stabilimenti legali nell'UE, ha il suo rappresentante in questo Stato membro?
4. **Indirizzo** dello stabilimento del soggetto in questo Stato membro. Se il soggetto figura tra quelli di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555, l'indirizzo del suo **stabilimento principale**, se è ubicato in questo Stato membro, nonché dei suoi altri **stabilimenti legali** nell'UE. In assenza di stabilimento, l'indirizzo del rappresentante nell'UE, designato in conformità dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, se il rappresentante è ubicato in questo Stato membro.

5. **Recapiti aggiornati**, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono in questo Stato membro.
 6. **Serie di IP** del soggetto per questo Stato membro
 7. Se il soggetto figura tra quelli di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555, un elenco degli Stati membri in cui esso fornisce **servizi** cui si applica la direttiva.
-